SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

n. 79

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 24 ottobre al 5 novembre 1989)

INDICE

BOFFA: sull'abolizione dei visti per i cittadini italiani che si recano negli Stati Uniti (4-03723) (risp. BUTINI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) *Pag.* 2255

BOZZELLO VEROLE: per l'adozione di misure volte a garantire un'adeguata situazione igienica ed un miglior funzionamento delle scuole materne, degli asili nido e delle scuole elementari di Torino (4-03076) (risp. MATTARELLA, *ministro della pubblica istruzione*) 2255

BUSSETI: sulla mancata attuazione di interventi a seguito dell'episodio di inquinamento da apirolio subíto dalle comunità di Giovinazzo e Molfetta (Bari) (4-02604) (risp. MARINUCCI MARIANI, *sottosegretario di Stato per la sanità*) 2257

CONSOLI: per un intervento volto ad evitare l'accorpamento della scuola media «M. Buonarroti» di Torricella alla scuola «Petrarca» di Maruggio (Taranto) (4-03440) (risp. MATTARELLA, *ministro della pubblica istruzione*) 2260

DIONISI, NOCCHI: sul rinvio a giudizio del professor Francesco Pace, preside dell'istituto professionale per il commercio di Rieti (4-03155) (risp. MATTARELLA, *ministro della pubblica istruzione*) 2261

DIONISI ed altri: sulle iniziative da assumere per la tutela della salute degli abitanti dell'isola della Maddalena minacciata dalla presenza della base militare nucleare USA (4-02458) (risp. MARINUCCI MARIANI, *sottosegretario di Stato per la sanità*) *Pag.* 2261

GIANOTTI: sull'istituzione di una sezione staccata del liceo scientifico di Bussoleno (Torino) (4-03313) (risp. MATTARELLA, *ministro della pubblica istruzione*) 2264

GIUSTINELLI ed altri: per la sollecita esecuzione della sentenza n. 504 della Corte costituzionale del 5 maggio 1988 (4-03510) (risp. MATTARELLA, *ministro della pubblica istruzione*) 2265

IMPOSIMATO: sullo stato del procedimento penale relativo alla denuncia proposta dai familiari degli imputati condannati per l'omicidio di Nunzia Munizzi e Barbara Sellini, commesso il 2 luglio 1983 a Napoli, con la quale viene richiesto un supplemento di indagine, nonchè del processo relativo alle presunte lesioni subíte dai suddetti imputati (4-03053) (risp. VASSALLI, *ministro di grazia e giustizia*) 2266

LOPS: sulle iniziative da assumere al fine di definire con sollecitudine le pratiche di riscatto degli immobili assegnati in locazione a lavoratori agricoli con patto di futura vendita, situati nel rione Belvedere a Corato (Bari) (4-04010) (risp. MACCANICO, *ministro senza portafoglio per gli affari regionali e i problemi istituzionali*) 2267

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300)

LOPS, PETRARA: sulle iniziative da assumere in relazione ai danni causati dal versamento di un liquido altamente tossico da parte di un camion cisterna che viaggiava sulla statale n. 16 verso lo stabilimento Meridionale Cavi di Giovinazzo (Bari) (4-02573) (risp. MARINUCCI MARIANI, *sottosegretario di Stato per la sanità*) *Pag.* 2257

MANIERI: sulle iniziative assunte in relazione all'alta percentuale di bocciati presso la scuola media di San Donato (Lecce) (4-03567) (risp. MATTARELLA, *ministro della pubblica istruzione*) 2269

MOLTISANTI: sugli intendimenti del Governo in merito alla soppressione di alcune preture, a seguito delle nuove norme dettate dal decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, con particolare riferimento alla pretura di Ispica (Ragusa) (4-02777) (risp. VASSALLI, *ministro di grazia e giustizia*) 2271

PERUGINI: per la dichiarazione dello stato di calamità nelle zone dell'alto Ionio cosentino colpite dalla siccità (4-03332) (risp. MANNINO, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*) 2272

PETRARA: sulla soppressione di centinaia di preture connessa all'istituzione delle sedi circondariali, con particolare riferimento alle prospettive esistenti per le preture di Gravina di Puglia e Altamura (Bari) (4-03173) (risp. VASSALLI, *ministro di grazia e giustizia*) 2273

PINTO: per l'adeguamento dell'organico presso il tribunale di Vallo della Lucania (Salerno) (4-02966) (risp. VASSALLI, *ministro di grazia e giustizia*) 2274

POLLICE: per l'attribuzione ai comuni e ai loro consorzi del Fondo straordinario acquisto alloggi, istituito per rispondere alle esigenze più immediate (4-00218) (risp. PRANDINI, *ministro dei lavori pubblici*) 2275

per la definizione della pratica di reversibilità della pensione di guerra intestata alla signora Lucia Mandes (4-02440) (risp. BUBBICO, *sottosegretario di Stato per il tesoro*) 2276

per l'istituzione di una sezione staccata del liceo scientifico di Bussoleno (Torino) (4-03598) (risp. MATTARELLA, *ministro della pubblica istruzione*) 2264

ROSATI: per un intervento volto ad ovviare al disservizio in atto presso la pretura di Arezzo in particolare nei procedimenti relativi alle cause di lavoro e di previdenza (4-02960) (risp. VASSALLI, *ministro di grazia e giustizia*) *Pag.* 2276

SANESI: per il potenziamento della tratta ferroviaria Prato-Firenze (4-03159) (risp. BERNINI, *ministro dei trasporti*) 2277

per il riconoscimento dello stato di calamità per la zona delle colline di Albegna (Grosseto), gravemente danneggiata da avversità atmosferiche (4-03259) (risp. MANNINO, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*) 2278

SENESI ed altri: sull'atteggiamento discriminatorio assunto nei confronti dei lavoratori della SGS-Thomson di Agrate Brianza (Milano) che diffondevano il giornale «L'Unità» davanti allo stabilimento (4-02856) (risp. FRACANZANI, *ministro delle partecipazioni statali*) 2279

SPETIČ: per un intervento presso gli enti locali triestini affinchè designino i propri rappresentanti nel consiglio di amministrazione del Consorzio dell'area di ricerca scientifica e tecnologica (4-03731) (risp. RUBERTI, *ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*) 2280

SPOSETTI ed altri: sulla violazione della legge 28 maggio 1978, n. 194, concernente l'interruzione volontaria della gravidanza, presso l'ospedale Grande degli infermi di Viterbo, in relazione ad interventi di dissuasione dall'aborto effettuati da operatori sanitari nei confronti di ricoverate (4-02775) (risp. GARAVAGLIA, *sottosegretario di Stato per la sanità*) 2281

VETERE, RANALLI: per il finanziamento del progetto ACEA per il nuovo acquedotto denominato «lago di Bracciano» (4-00467) (risp. CIRINO POMICINO, *ministro del bilancio e della programmazione economica*) 2283

VISIBELLI: sul costo del corso di specializzazione per insegnanti di sostegno istituito presso l'istituto ortofrenico di Bisceglie (Bari) (4-02774) (risp. MATTARELLA, *ministro della pubblica istruzione*) 2284

BOFFA. – *Al Ministro degli affari esteri.* – Premesso che in data 29 luglio 1987 è stata annunciata con un certo clamore l'abolizione dei visti per i cittadini italiani che si recano negli Stati Uniti, ma che tale iniziativa prevede discriminazioni, del più disparato carattere, anacronistiche da ogni punto di vista, essendo dichiarata non valida, ad esempio, per persone malate di tubercolosi come per persone appartenenti a non meglio specificate «organizzazioni comuniste», si chiede di sapere quali passi il Governo intenda compiere per richiamare l'attenzione delle competenti autorità americane sulla necessità di accantonare una volta per tutte questi criteri di selezione poco dignitosi, quando non offensivi per il nostro paese, al fine di promuovere una migliore intesa fra i cittadini di due Stati amici e di affermare nei fatti le regole di libertà di movimento, sottoscritte da entrambi i Governi, con gli accordi di Helsinki e di Vienna, nel quadro delle intese concernenti i diritti dell'uomo.

(4-03723)

(2 agosto 1989)

RISPOSTA. – In base alle disposizioni del «Visa Waiver pilot program» del Dipartimento di giustizia degli Stati Uniti, a partire dal 29 luglio 1989, i cittadini italiani che non rientrino in determinate categorie e che intendano recarsi negli Stati Uniti soltanto per turismo, per affari o in transito per un periodo di permanenza non superiore a 90 giorni, non hanno più necessità di essere muniti di un visto di ingresso.

Essi dovranno compilare soltanto un apposito modulo fornito dalle agenzie di viaggio o dalle compagnie aeree o marittime all'atto dell'emissione del biglietto. In tale modulo sono indicate le categorie di persone che dovranno invece chiedere il rilascio del visto al competente ufficio consolare degli Stati Uniti.

Nell'individuazione di tali categorie si sarebbe, peraltro, auspicata l'adozione di criteri diversi da parte americana; d'altra parte, però, la nuova procedura in questione, il cui contenuto è frutto di una autonoma decisione delle autorità statunitensi e che interessa e si applica, oltre ai cittadini italiani, anche a quelli di altre sette paesi (Francia, Gran Bretagna, Giappone, Paesi Bassi, Repubblica federale tedesca, Svezia e Svizzera) rientra nell'ambito della sfera di discrezionalità propria del legislatore statunitense. Ogni intervento a livello ufficiale sull'argomento potrebbe configurarsi, pertanto, come una indebita ingerenza negli affari interni di un altro Stato.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
BUTINI

(2 novembre 1989)

BOZZELLO VEROLE. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Considerato che molti edifici scolastici di Torino, di costruzione vetusta, hanno

condutture vecchie per cui l'acqua che ne esce è quantomeno di pessimo gusto se non addirittura rugginosa;

tenuto conto che, a quanto è dato sapere, non esistono disposizioni che consentano di introdurre nelle scuole (ed il problema è particolarmente sentito nelle materne, asili nido ed elementari) bottigliette d'acqua minerale,

l'interrogante chiede di conoscere:

se non si ritenga opportuno disciplinare l'introduzione di bottigliette d'acqua in classe o, in alternativa, dare disposizioni affinchè le amministrazioni locali, nell'appalto del servizio di mensa comprendano la fornitura di acque minerali. Ciò sarebbe auspicabile visto che, sia da un punto di vista organolettico sia da un punto di vista sanitario, le acque minerali offrono maggiori garanzie rispetto all'acqua che sgorga da condutture vecchie e rugginose;

se non si ritenga opportuno dare disposizioni per un potenziamento del materiale didattico (particolarmente carente) e per una maggiore uniformità nell'acquisto di materiale d'uso corrente, che attualmente vede situazioni diversificate tra strutture statali e strutture municipali;

se non si ritenga indispensabile dare disposizioni opportune affinchè il problema delle assenze e relative sostituzioni del personale delle scuole materne, asili nido ed elementari trovi una soluzione più organica e funzionale, onde evitare continue alternanze di personale che non garantiscono la necessaria continuità didattica.

(4-03076)

(16 marzo 1989)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto, si osserva preliminarmente che questo Ministero, pur sensibile al problema sollevato – circa l'opportunità di mettere a disposizione delle scuole, ed in particolare di quelle materne ed elementari, adeguate scorte di acque minerali, per ovviare agli inconvenienti derivanti dalla dubbia potabilità delle attuali risorse idriche di molti edifici scolastici – si trova nell'impossibilità di adottare in via diretta i necessari interventi, atteso che forniture del genere rientrano, a norma delle disposizioni vigenti, nelle attribuzioni dei competenti enti locali.

Per quanto concerne, ad ogni modo, il caso segnalato, il provveditore agli studi di Torino, al riguardo interessato, ha fatto presente di avere più volte sollecitato il fattivo intervento di quella amministrazione civica e della regione Piemonte, affinchè provvedano ad integrare il servizio di mensa e a potenziare il materiale didattico nel senso auspicato dall'onorevole interrogante.

In ordine, comunque, alle esigenze rappresentate per una oculata scelta dei sussidi didattici e per una maggiore uniformità nell'acquisto di materiale d'uso corrente, si osserva che tali adempimenti, in conformità di quanto stabilito dagli articoli 4 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, sono devoluti alla competenza degli organi collegiali delle singole istituzioni scolastiche, che vi provvedono entro i limiti delle specifiche disponibilità finanziarie dei rispettivi bilanci.

Quanto alle attribuzioni di questo Ministero, si ricorda che la ripartizione dei fondi a finanziamento statale, tra le varie scuole, viene operata dai competenti provveditori agli studi, sulla base dell'entità della popolazione studentesca presente in ciascuna istituzione.

In merito, infine, alle assenze registratesi durante l'anno scolastico 1988-89 nelle scuole elementari e materne, il provveditore agli studi di Torino ha fatto presente che non sono stati avvertiti particolari motivi di disagio da parte della locale utenza, in quanto i docenti interessati sono stati utilizzati e sostituiti, ove necessario, con la dovuta tempestività.

Si desidera, comunque, assicurare che il problema è ben presente all'attenzione di questo Ministero e si ha fondato motivo di ritenere che gli inconvenienti lamentati possano essere in gran parte rimossi nel corrente anno scolastico.

Il Ministro della pubblica istruzione
MATTARELLA

(20 ottobre 1989)

BUSSETI. - *Al Ministro della sanità e al Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile.* - Premesso che sono trascorsi ormai quasi quindici giorni dal grave episodio di inquinamento da apirolio subìto dalle comunità di Giovinazzo e Molfetta, in provincia di Bari, e non si è ancora avuta alcuna iniziativa concreta da parte del Governo volta al ripristino dell'equilibrio ambientale e al risarcimento dei danni, l'interrogante chiede di conoscere:

lo stato delle indagini sulle responsabilità per l'accaduto;

i provvedimenti adottati o che si ritiene di adottare per il totale e integrale ripristino delle condizioni ambientali pregresse al fatto e per il risarcimento dei danni subiti dalle popolazioni colpite.

(4-02604)

(16 dicembre 1988)

LOPS, PETRARA. - *Ai Ministri della sanità e dei trasporti e al Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile.* - Premesso:

che da notizie di stampa, poi di fatto accertate, mercoledì 7 dicembre 1988, nelle ore pomeridiane, un camion cisterna proveniente da Vercelli, che trasportava un trasformatore per lo stabilimento «Meridionale Cavi» del gruppo Pirelli, ubicato nel comune di Giovinazzo (Bari), a causa della perdita di una valvola ha seminato su un tratto di 23 chilometri della strada statale n. 16, che collega Molfetta-Giovinazzo verso Bari, 1.400 litri di un liquido altamente tossico, il «pentaclorobifenile o apirolio»;

che tutto ciò ha provocato, oltre che forte allarme e una grande preoccupazione tra le popolazioni della zona, la intossicazione di due operai, subito ricoverati nel policlinico di Bari, nonchè danni rilevanti alla economia agricola, agli ortaggi e alle olive prodotti ai lati della strada statale in questione, tanto che il sindaco di Giovinazzo ha emesso una ordinanza di divieto di raccolta di tali prodotti a scopo cautelativo;

considerato che per la bonifica della zona, stando alle risultanze del rapporto dei tecnici all'autorità regionale, occorre rimuovere l'asfalto su tutto il tratto di strada contaminato dal liquido tossico e che la spesa si stima intorno ai tre miliardi,

gli interroganti chiedono di conoscere:

le eventuali responsabilità dell'accaduto, se il trasporto del trasformatore era autorizzato e se vi erano le massime garanzie di tutela ambientale e della salute dei cittadini;

quanto tempo occorrerà per disinquinare la zona, dove saranno inviati i materiali dell'asfalto da asportare:

perchè la notizia dell'accaduto sia stata tenuta nascosta per tre giorni, cioè sino a venerdì 9 dicembre 1988, e chi aveva interesse a nascondere la notizia;

chi dovrà indennizzare gli agricoltori, data la sicura perdita del prodotto, e chi si accollerà la spesa complessiva della bonifica.

(4-02573)

(14 dicembre 1988)

RISPOSTA. (*) – L'incidente che ha provocato un versamento di apirolio (PCB) durante il trasporto di un trasformatore (proveniente da una fabbrica del gruppo Pirelli e diretto alla società MECA spa), per un tratto di manto stradale tra Molfetta e Giovinazzo è stato seguito dalle competenti autorità locali ed anche a livello centrale.

In particolare la prefettura di Bari, il giorno 9 dicembre 1989, informata dal sindaco di Giovinazzo, disponeva un piano di emergenza in collaborazione coi vigili del fuoco, le forze dell'ordine, il coordinatore sanitario della USL BA/6 e i tecnici del gruppo Pirelli. Veniva richiesto, altresì, l'intervento della regione Puglia e designato un responsabile dal laboratorio dell'Istituto di ricerca sulle acque del CNR.

La prefettura informava anche il Ministero dell'interno e l'Ufficio del Ministro per il coordinamento della protezione civile.

Sempre in data 9 dicembre si teneva a Giovinazzo una riunione, indetta dal sindaco, a cui erano presenti i partecipanti degli enti sopracitati oltre al responsabile della società MECA spa e ad un tecnico dell'ANAS.

Durante tale incontro veniva concordato:

di chiudere gli accessi alla strada interessata dal versamento;

di effettuare un sopralluogo per determinare le zone a rischio;

di informare gli organi di Protezione civile e della Sanità per ogni eventuale intervento a tutela della salute pubblica.

Successivamente alla ricognizione *in loco*, il giorno 10 dicembre 1989, durante un incontro tenutosi sempre a Giovinazzo con la partecipazione, oltre ai rappresentanti già citati, del capo di Gabinetto della prefettura di Bari, del sindaco di Molfetta e di due tecnici del CNR, veniva ravvisata la necessità di asportare il manto stradale, interessato dal versamento, e il materiale depositato ai bordi della strada, nonchè il terriccio presente in corrispondenza delle canalette di raccordo delle acque bianche.

Si riteneva anche opportuno il prelievo di campioni di terreno e prodotti agricoli delle aree adiacenti alle zone contaminate e delle acque di falda.

Nel contesto degli interventi l'ANAS si impegnava ad effetture i lavori di bonifica della sede stradale e la regione Puglia a riservare un luogo di deposito del materiale asportato.

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

Successivamente, la società Cavi Pirelli manifestava la propria disponibilità a provvedere direttamente ai lavori di bonifica affidandoli alla ditta MECA ed il Dipartimento della protezione civile, tenuto conto anche delle dichiarazioni ANAS che ritenevano idonea l'offerta, accettava la proposta.

Inoltre il sindaco di Giovinazzo, tramite ordinanza, sempre in data 10 dicembre, vietava la raccolta di prodotti agricoli per una fascia di 10 metri adiacente la strada interessata.

Il 13 dicembre veniva consegnata da tecnici del CNR una relazione sullo stato di inquinamento della zona e sui relativi possibili interventi.

Nello stesso giorno, in base alle indicazioni del responsabile del servizio di igiene pubblica, il sindaco di Giovinazzo ordinava anche l'esecuzione immediata di alcuni interventi da parte del locale opificio MECA per eliminare l'inquinamento nella parte riguardante lo stabilimento e la zona antistante.

Il giorno 14, poi, l'assessore provinciale all'ecologia indiceva una ulteriore riunione di coordinamento per il giorno 19 dicembre, durante la quale si affidava, per comuni intese, tale compito di raccordo alla Protezione civile della prefettura. In tale sede veniva anche nominato un comitato scientifico, di cui facevano parte tecnici dell'Istituto superiore di sanità su incarico del Ministro della sanità.

Già nella data sopraindicata la richiamata ditta MECA assicurava di aver ottemperato all'ordinanza del sindaco, eseguendo l'incapsulamento del trasformatore ed avendo in corso i lavori di costruzione del muretto di contenimento del rimorchio.

Inoltre, assicurava di aver avviato le operazioni di «carotaggio» del manto stradale delle aree interessate dallo stabilimento nonchè lo scorticamento del terreno permeabile del piazzale di deposito con immissione del materiale in idonei contenitori.

Le sopraelencate operazioni venivano sospese in data 22 dicembre sempre a mezzo di ordinanza e su indicazione del servizio di igiene pubblica di Bari, USL BA/6, per la protezione degli operatori dell'opificio impegnati a bonificare la zona dello stabilimento.

A fine gennaio due assessori comunali di Giovinazzo e Molfetta provvedevano a consegnare agli esperti dell'Istituto superiore di sanità la relazione del comitato scientifico.

Tale comitato, congiuntamente ai tecnici dell'Istituto e ai rappresentanti locali, ha approvato il 22 marzo 1989 il progetto di bonifica delle strade e zone limitrofe interessate dallo spargimento di apirolio. L'asportazione dei tratti inquinati verrà realizzata con la tecnica della decorticazione mediante macchina fresatrice. Allo scopo di contenere la formazione e la dispersione della polvere durante la fase di decorticamento e di polverizzazione del manto stradale è stata realizzata una macchina aspiratrice abbattitrice in grado di ridurre la dispersione delle polveri generatesi durante le varie fasi di lavoro. La tipologia del trasporto prevede il caricamento del rifiuto direttamente sul luogo di produzione (durante la fresatura) in contenitori scarrabili idonei alla raccolta e trasporto di rifiuti tossico-nocivi allo stato solido. I contenitori verranno trasportati alla discarica con autocarri.

I lavori, effettuati sotto la vigilanza della direzione ANAS, saranno dalla stessa collaudati.

Dall'insieme delle considerazioni svolte sulla vicenda si evince che le autorità locali, cui competeva l'adozione dei relativi provvedimenti, sono

intervenute in modi ed in tempi opportuni, avvalendosi proficuamente, in ogni caso, anche della consulenza e delle relative indicazioni fornite in varie fasi dagli esperti e dai tecnici dell'Istituto superiore di sanità.

Va soprattutto messo in risalto che tutte le misure adottate, per ovvie e doverose esigenze di cautela legata all'incompleta ed imprecisa conoscenza dell'effettiva entità e della conseguente pericolosità del fenomeno di contaminazione, risultano informate a criteri della più ampia e rigorosa salvaguardia possibile, sia della popolazione sia dell'ambiente interessato. Come tali, esse, dopo la prima fase d'impatto - per così dire - «traumatico» dei residenti con il fenomeno, non hanno più giustificato particolari allarmismi, tanto più che erano e sono destinate a restare in vigore, proprio per giusta e coerente cautela sanitaria, fino alla completa acquisizione e valutazione dei referti conseguenti agli accertamenti analitici espletati sui diversi tipi di campioni opportunamente prelevati.

Premesso che tali accertamenti, per loro natura, sono caratterizzati da notevole complessità che comporta tempi tecnici di elaborazione relativamente lunghi, sarà doverosa cura di questo Ministero esprimere ulteriori considerazioni di risposta in materia, sulla base di più aggiornate conclusioni attese sia dalle competenti autorità territoriali sia dall'Istituto superiore di sanità, nuovamente interpellati al riguardo.

Il Sottosegretario di Stato per la sanità
MARINUCCI MARIANI

(23 ottobre 1989)

CONSOLI. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Premesso:

che il decreto ministeriale, emesso a norma della legge n. 426 del 6 ottobre 1988, prevede per la provincia di Taranto, a proposito dell'istruzione secondaria di secondo grado, lo sdoppiamento delle scuole medie di Grottaglie e Taranto (in difformità a quanto proposto dal distretto scolastico, che prevedeva anche lo sdoppiamento di Palagiano) e l'accorpamento alla scuola media «Petrarca» di Maruggio della scuola «M. Buonarroti» di Torricella;

che la soppressione della scuola media «M. Buonarroti» di Torricella è motivata dal fatto che è composta di sole 11 classi per il corrente anno, mentre già si prevede l'aumento a 12 classi a partire dall'anno scolastico 1990-1991,

l'interrogante chiede di sapere se, data la particolare situazione, non si ritenga di emettere un provvedimento di sospensione dell'accorpamento della scuola «M. Buonarroti» di Torricella alla «Petrarca» di Maruggio, anche per evitare gli inevitabili disagi di tale decisione.

(4-03440)

(24 maggio 1989)

RISPOSTA. - In ordine alla interrogazione parlamentare, indicata in oggetto, si fa presente che la soppressione dell'autonomia della scuola media «Buonarroti» di Torricella e la sua trasformazione in sezione staccata dipendente dalla scuola media «Petrara» di Maruggio è stata disposta da questo Ministero, nell'ambito dei provvedimenti previsti dall'articolo 2 della legge n. 426 del 1988, in quanto la scuola in parola ha funzionato nel

corrente anno scolastico con 6 classi, numero che risulta di molto inferiore ai parametri fissati dalla succitata legge per il funzionamento autonomo della scuola media.

Si fa presente, infine, che il provvedimento in questione non arreca alcun pregiudizio agli allievi i quali continuano a frequentare nella medesima sede e con i medesimi docenti.

Il Ministro della pubblica istruzione
MATTARELLA

(25 ottobre 1989)

DIONISI, NOCCHI. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Premesso che nell'ambiente scolastico di Rieti ha suscitato clamore il rinvio a giudizio del professor Francesco Pace, preside dell'Istituto professionale per il commercio di Rieti;

valutato come tra i capi di imputazione contestati dall'autorità giudiziaria al professor Pace, durante la sua attività scolastica nel triennio 1984-1987, compaiano il peculato, l'interesse privato e l'omissione ed abuso in atti di ufficio oltre all'oltraggio e alla diffamazione verso un insegnante rimosso dall'incarico di collaboratore vicario senza apparente diversa motivazione che quella di sostituirlo con la propria moglie professoressa Dora Sorrenti;

considerato, infine, come questa vicenda comprometta il rapporto di fiducia tra gli studenti e le loro famiglie e gli operatori della scuola,

gli interroganti chiedono di sapere quali provvedimenti siano stati assunti o si intendano assumere, anche in via cautelativa, per restituire serenità all'Istituto professionale per il commercio di Rieti, certezza di diritti agli operatori e credibilità al mondo della scuola.

(4-03155)

(4 aprile 1989)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione parlamentare in oggetto indicata, si fa presente che, in conseguenza del rinvio a giudizio, disposto dall'autorità giudiziaria nei confronti del preside dell'istituto professionale per il commercio di Rieti, professor Francesco Pace, quest'ultimo, con decreto ministeriale del 18 maggio 1989, era stato sospeso cautelarmente dal servizio, con effetto dalla stessa data.

Successivamente, tuttavia, l'intervenuta ordinanza di sospensiva emessa dal TAR del Lazio, su specifica impugnativa dell'interessato, ne ha comportato, nelle more della definizione del giudizio di merito, la riassunzione in servizio, che è stata disposta con decreto ministeriale dell'8 settembre 1989.

Si informa peraltro che, avverso la citata ordinanza, è stato proposto appello al Consiglio di Stato, alle cui decisioni saranno pertanto uniformate le ulteriori determinazioni di questa amministrazione.

Il Ministro della pubblica istruzione
MATTARELLA

(25 ottobre 1989)

DIONISI, BERLINGUER, PINNA, IMBRÌACO, RANALLI, MERIGGI, TORLONTANO, ZUFFA. – *Al Ministro della sanità.* – Premesso che il grande

numero di firme raccolto e presentato alla regione Sardegna dal comitato promotore del *referendum* popolare consultivo sulla presenza delle basi militari nucleari americane nell'isola de La Maddalena è espressione, oltre che di una più diffusa coscienza del diritto alla salute ed alla tutela dell'ambiente e dell'autonomia nazionale, anche del disagio e della preoccupazione dei cittadini dell'isola per la diffusa impressione che esista una prevalenza di malattie neoplasiche e degenerative superiore che in altre popolazioni e che possa esistere una correlazione tra tale patologia e la presenza delle armi nucleari;

valutato con preoccupazione che il Governo, ricorrendo alla Corte costituzionale, ha impedito che si tenesse il *referendum* consultivo deciso dalla regione Sardegna, impedendo anzi, inopportunamente, che i cittadini potessero avvalersi di un importante e riconosciuto strumento di democrazia per esprimere il proprio parere sulla permanenza delle basi americane nell'isola,

gli interroganti chiedono di sapere:

se sia stato istituito un servizio epidemiologico in grado di valutare l'incidenza delle varie patologie nella popolazione;

se sia stata rilevata e documentata una prevalenza di malattie neoplastiche e degenerative del sangue e degli altri organi ed apparati superiore rispetto ai dati nazionali;

se vengano eseguite periodicamente e con regolarità indagini di laboratorio idonee a valutare ed a monitorizzare l'inquinamento ed in particolare la radioattività dell'aria, della terra e dell'acqua e le evidenti ripercussioni sulla flora e sulla fauna dell'isola;

se i cittadini siano costantemente informati sulle condizioni ambientali;

se sia stato predisposto, con il coinvolgimento di tutti i cittadini, un piano di emergenza per far fronte razionalmente ed efficacemente ad eventuali incidenti nucleari;

quali iniziative il Ministro della sanità, anche in collaborazione con il Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile e quello dell'ambiente, intenda assumere per garantire la salute dei cittadini de La Maddalena, restituendo loro anche serenità e fiducia nelle istituzioni e nella democrazia.

(4-02458)

(17 novembre 1988)

RISPOSTA. – Al riguardo, si forniscono vari elementi delucidativi, peraltro già inviati per analoghe tematiche ai Dicasteri degli affari esteri e della difesa.

Ai fini della sorveglianza sulla radioattività ambientale nell'arcipelago della Maddalena, è operante da oltre 10 anni una rete di rilevamento, con due distinte articolazioni: una, strutturata in modo tale da consentire campionamenti e misure periodiche dell'acqua di mare in punti prestabiliti, nonchè dell'aria atmosferica; l'altra, con finalità di allarme, attualmente gestita dalla USL n. 1 di Sassari, in grado di consentire un monitoraggio in continuo delle matrici sopra indicate.

Per la realizzazione di tale sistema di rilevamento, questo Ministero provvide a stipulare, nel 1977 e nel 1979, due convenzioni con l'amministrazione provinciale di Sassari e, pertanto, ha potuto disporre periodicamente e

con continuità di tutti i dati rilevati dal laboratorio installato a La Maddalena, dati che a tutt'oggi non hanno mai evidenziato valori significativi dal punto di vista sanitario.

Riguardo alla pianificazione degli interventi da attuare in caso di eventuale incidente ad un sommergibile a propulsione nucleare, risulta a questo Ministero che è in vigore e viene periodicamente aggiornato un piano di emergenza approntato dall'apposito comitato, previsto dall'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica n. 185 del 1964 e istituito presso la prefettura di Sassari.

Relativamente al funzionamento e agli adeguamenti della rete in argomento, si fornisce una descrizione di tutte le attività svolte di recente.

La stessa regione Sardegna si è attivata al fine di avere ogni garanzia di buon funzionamento tanto che, su esplicita richiesta di tale amministrazione, in data 16 dicembre 1988, ha avuto luogo, presso l'Istituto superiore di sanità, una riunione per l'esame generale aggiornato dello stato della rete di monitoraggio della radioattività ambientale, installata nell'arcipelago de La Maddalena.

Nel corso di tale riunione – cui hanno partecipato insieme ad esperti dell'Istituto e dell'ENEA-DISP, funzionari di questo Ministero, il direttore del reparto chimico del presidio multizonale di prevenzione di Sassari ed il responsabile tecnico del laboratorio della Maddalena – il problema è stato a lungo discusso ed è stato possibile effettuare un aggiornamento necessario sulla funzionalità dell'intero sistema di rilevamento. Riguardo, in particolare, all'attendibilità dei dati forniti dalla rete in argomento, è stata fatta rilevare la necessità di provvedere, con la dovuta tempestività, alla taratura della strumentazione già installata, in stretta intesa con l'ENEA-DISP per il necessario supporto tecnico.

Si è acclarato, inoltre, che la significatività dei dati rilevati potrà essere valutata compiutamente soltanto dopo che siano state a loro volta giudicate valide, con opportuni studi idrodinamici, le stazioni di prelievo dei campioni di acqua di mare nella rada di Santo Stefano, così come già rappresentato in passato dall'Istituto superiore di sanità: ciò in considerazione della notevole distanza di tali stazioni dal punto di attracco dei sommergibili statunitensi a propulsione nucleare.

Per quanto attiene, invece, alla continuità della corretta gestione della rete di monitoraggio da parte della regione, per il tramite della USL n. 1 di Sassari, si era già appreso dalla regione che:

le operazioni di prelievo e di esame dei campioni non avevano subìto interruzioni con il passaggio di consegne del servizio dall'amministrazione provinciale di Sassari alla competente USL n. 1;

quest'ultima aveva, inoltre, assicurato la messa in opera, con il relativo collaudo, delle colonnine di rilevamento presso l'isola di Santo Stefano (sede della base USA), non ancora realizzate al momento del passaggio delle consegne;

tutti gli adempimenti connessi all'attività del laboratorio erano stati posti in essere;

era stata definita e regolarizzata la posizione del relativo personale operaio, addetto ai servizi tecnici.

Nella riunione è emerso altresì, al riguardo, che la regione stessa provvederà a costituire una apposita commissione, di cui saranno chiamati a far parte, tra gli altri, esperti dell'Istituto superiore di sanità, dell'ENEA-DISP

e di questo Ministero, con il compito specifico di fornire tutte le direttive tecniche del caso.

Riguardo al ruolo del Ministero della sanità nella soluzione del problema era stato ricordato che, dal 1° gennaio 1988, l'unico interlocutore per questa amministrazione è la regione Sardegna, essendo ormai venuta a decadere con il 31 dicembre 1987, per mancato rinnovo, la convenzione stipulata nel 1981 con la provincia di Sassari. Pertanto, l'attuale rete di monitoraggio si viene ad inserire nella più generale rete di rilevamento della radioattività ambientale a livello regionale, così come previsto dalla circolare ministeriale del febbraio 1987.

In questo contesto, quindi, sono già state avviate le procedure amministrative per il concorso alle spese sostenute dalla regione Sardegna, dal 1° gennaio 1988, per la gestione di tale rete.

Al momento pervengono regolarmente a questo Ministero informazioni mensili della rete di monitoraggio, con funzionamento 24 ore su 24 per radioattività in area e spettrometria.

Relativamente ai rilevamenti epidemiologici auspicati si segnala che il Commissario di Governo ha fatto rilevare la difficoltà attuale di conoscere la reale incidenza delle malattie neoplastiche e degenerative del sangue sulla popolazione locale in assenza di un apposito servizio epidemiologico presso la struttura sanitaria della USL n. 4 di Olbia. Lo stesso Commissario ha, tuttavia, fatto conoscere la possibilità di avvio di un programma di interventi nel settore, anche attraverso l'istituzione di un registro tumori e di un'attività volta ad una maggiore conoscenza dei principali fattori di rischio nel territorio.

Il Sottosegretario di Stato per la sanità
MARINUCCI MARIANI

(23 ottobre 1989)

GIANOTTI. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Per conoscere i motivi in base ai quali il Dicastero della pubblica istruzione abbia espresso parere negativo sulla proposta di istituire una sezione staccata del liceo scientifico di Bussoleno, in provincia di Torino. Tale parere confligge con l'esigenza di qualificazione scolastica di un'area con una popolazione di poco inferiore a 100.000 abitanti, che ha un evidente bisogno di promozione scolastica e culturale e di cui Bussoleno è un baricentro. Inoltre il parere negativo è in contrasto con il fatto che già esistono 71 preiscritti in attesa dell'apertura del liceo medesimo.

Si fa infine presente che l'atteggiamento negativo si oppone ad una richiesta avanzata, oltrechè dal comune di Bussoleno, da numerosi altri enti locali e dalle autorità scolastiche della zona.

(4-03313)

(3 maggio 1989)

POLLICE. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Per sapere se non intenda rivedere la decisione di negare l'istituzione di una sezione di liceo scientifico nel comune di Bussoleno (Torino), alla luce del parere favorevole espresso dal provveditorato agli studi di Torino, e delle motivazioni che lo

accompagnano, che va ad aggiungersi a quello già favorevole del consiglio scolastico provinciale.

(4-03598)

(5 luglio 1989)

RISPOSTA. (*) – In merito all'interrogazione parlamentare in oggetto indicata si fa presente che, con effetto dal corrente anno scolastico, è stata istituita nel comune di Bussoleno (Torino) una sezione staccata di liceo scientifico.

Il Ministro della pubblica istruzione
MATTARELLA

(20 ottobre 1989)

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

GIUSTINELLI, NOCCHI, GAROFALO. – *Ai Ministri della pubblica istruzione e del tesoro.* – Per conoscere:

se siano state adottate iniziative di carattere generale, al fine di dare applicazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 504, datata 21 aprile - 5 maggio 1988, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 8 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 255, come modificato dalla legge 24 luglio 1981, n. 391 («Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 255, recante copertura finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica concernenti la corresponsione di miglioramenti economici al personale della scuola di ogni ordine e grado, compresa l'università»), nella parte in cui non prevede l'estensione ai dipendenti della scuola collocati in quiescenza nel periodo tra il 1° giugno 1977 ed il 1° aprile 1979 dei benefici concessi ai dipendenti cessati dal servizio dopo quest'ultima data;

se, in considerazione della particolarità del caso, siano state impartite o s'intenda impartire istruzioni al fine di consentire ai singoli interessati, peraltro in numero non notevole, di conoscere quali formalità debbano adottare per pervenire al conseguimento dei benefici di cui alla sentenza sopra riportata.

(4-03510)

(7 giugno 1989)

RISPOSTA. – Si risponde all'interrogazione parlamentare in oggetto indicata, con la quale si sollecita – in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 504 del 1988 – la riliquidazione del trattamento pensionistico nei confronti del personale della scuola cessato dal servizio nel periodo compreso tra il 2 giugno 1977 ed il 1° aprile 1979.

Si fa presente al riguardo che il Ministero del tesoro – al cui esame la questione era stata sottoposta in relazione all'esigenza di assicurare la necessaria copertura finanziaria – ha, di recente, autorizzato questa amministrazione a dare corso alle operazioni preordinate all'emissione dei ruoli di variazione relativi alla riliquidazione di cui trattasi.

A seguito dell'anzidetta autorizzazione questo Ministero, con circolare

n. 329 del 30 settembre 1989, ha invitato i competenti dipendenti uffici ad aggiornare, con la massima sollecitudine, le procedure automatizzate, ai fini dell'attribuzione a favore degli interessati dei benefici conseguenti all'applicazione della sentenza cui hanno fatto riferimento gli onorevoli interroganti.

Il Ministro della pubblica istruzione
MATTARELLA

(25 ottobre 1989)

IMPOSIMATO. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che dopo la sentenza relativa all'omicidio di Nunzia Munizzi e Barbara Sellini, commesso il 2 luglio 1983 a Napoli, i familiari degli imputati condannati hanno presentato una dettagliata denuncia con la quale hanno chiesto un supplemento di indagine su fatti che appaiono di estrema rilevanza ai fini dell'accertamento della verità in ordine all'orrendo delitto;

che le ulteriori indagini avrebbero dovuto riguardare – tra le altre cose – circostanze relative all'uso, da parte dell'autore o degli autori del crimine, di una FIAT 500 blu sulla quale le giovani vittime della violenza e dell'omicidio sarebbero state fatte salire la sera del 2 luglio 1983;

che da concordanti testimonianze rese da più persone è emerso che le due bambine, in epoca immediatamente precedente al delitto, furono continuamente avvicinate da un individuo di circa 35 anni che si faceva chiamare Gino dai bambini della zona;

che costui, mentre non può identificarsi in uno dei tre imputati sia per le diverse caratteristiche fisiche sia per l'uso di un'autovettura diversa da quelle in uso ai tre condannati, si rese responsabile di una serie di episodi di violenza in danno di minori in epoca immediatamente precedente all'omicidio in questione;

che il sedicente Gino era proprietario di una FIAT 500 blu avente le identiche caratteristiche di quella notata in più occasioni nei luoghi frequentati dalle due bambine;

che i denunciati hanno chiesto un supplemento di indagini sulla predetta autovettura al fine di stabilire se essa fosse la stessa macchina notata nel rione INCIS di Ponticelli;

che, per altro verso, presso la procura della Repubblica di Napoli, ufficio del pubblico ministero dottor Vignola, sarebbe pendente un procedimento per lesioni in danno degli imputati ad opera di ignoti;

che tali lesioni sono state documentate da referti medici rilasciati dai sanitari del carcere di Poggioreale,

l'interrogante chiede di conoscere:

1) quale sia lo stato dei procedimenti penali relativi alla denuncia proposta dai familiari di Luigi Schiavo, Giuseppe La Rocca e Ciro Imperante;

2) quale sia lo stato del procedimento relativo alle presunte lesioni subìte dai suddetti Imperante, La Rocca e Schiavo.

(4-03053)

(15 marzo 1989)

RISPOSTA. – Il procuratore generale di Napoli ha riferito quanto segue in ordine ai fatti oggetto dell'interrogazione.

A seguito dell'esposto inviato dai familiari dei condannati per l'omicidio delle piccole Nunzia Munizzi e Barbara Sellini, avvenuto in Ponticelli il 2 luglio 1983, pur essendo apparso evidente dal contenuto dell'esposto che si trattava di fatti già valutati fin dal corso dell'istruttoria iniziale, si è provveduto, da parte della procura della Repubblica di Napoli, ad ulteriori indagini, che hanno – tra l'altro – condotto all'esame dell'unico teste nuovo indicato in ordine alla tesi degli esponenti di una possibile responsabilità alternativa a quella dei condannati.

Gli atti raccolti dalla procura della Repubblica e inviati alla procura generale per un'eventuale revisione non sono apparsi utili alla proposizione di tale istanza e sono stati restituiti al procuratore stesso per l'eventuale richiesta al giudice istruttore di impromovibilità dell'azione penale contro il denunziato.

Per quanto concerne le presunte lesioni subìte dagli imputati, lo stesso ufficio di procura generale ha comunicato che nel corso del dibattimento celebrato nel marzo 1986 dinanzi alla prima sezione della locale corte di assise per l'omicidio sopra detto, gli imputati denunciarono episodi di violenza e aggressioni subìte – a loro dire – nel settembre 1983 sia ad opera dei carabinieri che degli agenti di custodia del carcere di Poggioreale.

Gli atti del procedimento aperto a seguito di tali dichiarazioni venivano archiviati dal giudice istruttore del tribunale di Napoli, su conforme richiesta del pubblico ministero, con decreto del 15 febbraio 1989, non essendosi ravvisati nei fatti estremi di reato.

L'esame degli esposti esiti processuali non induce a formulare censure in ordine alle modalità di svolgimento degli accertamenti compiuti.

Il Ministro di grazia e giustizia
VASSALLI

(26 ottobre 1989)

LOPS. – *Al Ministro dei lavori pubblici e al Ministro senza portafoglio per gli affari regionali.* – Premesso:

che, in virtù della legge n. 1670 del 1960 (case ai braccianti agricoli), 150 famiglie di lavoratori agricoli ebbero assegnate all'epoca le case popolari nel rione Belvedere del comune di Corato (Bari), con contratto di locazione e patto di futura vendita;

che la gestione di tutto il patrimonio abitativo fu affidata all'ISES e successivamente, con la legge n. 457 (piano decennale dell'edilizia), passò all'IACP (Istituto Autonomo Case Popolari) di Bari;

che tutti gli assegnatari, in base alla stessa legge n. 457, inoltrarono all'IACP di Bari domande per il riscatto degli alloggi e confermarono tale richiesta in base alla legge n. 513 del 1978, inviando, oltre alla domanda di riconferma, un vaglia di lire 5.000;

che, a distanza di nove anni dal varo della legge n. 513, i dirigenti dell'Istituto non hanno mai dato corso alle domande di riscatto e a più riprese hanno giustificato il fatto dicendo che in primo luogo i contratti devono essere sottoscritti dall'intendenza di finanza ed in seguito, sino ai giorni scorsi, sostenendo che l'IACP non dispone di personale sufficiente per reperire la documentazione inoltrata;

che, nel frattempo, la regione Puglia, con la legge regionale n. 52 del 1985, ha rivalutato i canoni di locazione portando gli stessi a somme eccessive non accessibili al reddito di quegli assegnatari, quando poi l'IACP, gestore dei quel patrimonio immobiliare, non ha mai dato corso alla manutenzione degli edifici abitativi e quel poco che è stato fatto è stato fatto a spese degli assegnatari;

che inoltre quegli assegnatari, con le somme pagate per la locazione, hanno già pagato il prezzo del riscatto che non è mai arrivato,

l'interrogante chiede di sapere:

a chi spetti firmare il contratto di riscatto, trattandosi di case popolari la cui costruzione è di quasi trent'anni or sono, se all'intendenza di finanza oppure ai dirigenti dell'IACP;

se si intenda inviare all'IACP di Bari alcuni ispettori del Ministero dei lavori pubblici, per reperire le domande inoltrate e fare rispettare all'istituto la norma legislativa in vigore.

(4-04010)

(6 novembre 1989)

RISPOSTA – In riferimento all'atto ispettivo in oggetto indicato, al quale si risponde anche a nome del Ministro dei lavori pubblici, per rinvio di delega, si espone quanto espresso.

I quesiti e le perplessità proposti dall'onorevole interrogante tendono a conoscere in quale amministrazione od ente possa essere individuata la competenza per la firma del contratto di riscatto delle case popolari e, più specificatamente, per quanto attiene l'IACP di Bari, l'opportunità da parte del Ministero dei lavori pubblici dell'invio di ispettori per appurare che, nello svolgimento delle procedure amministrative, si siano osservate le normative vigenti in materia.

Premesso che quanto si riferisce al documento in parola attiene a 80 alloggi edificati, a cura del capo civile di Bari e dell'Istituto per l'edilizia sociale, nel territorio del comune di Corato utilizzando lo strumento della legge n. 1676 del 1960, per chiarezza si precisa che parte di essi sono stati realizzati su suoli di proprietà del comune stesso e successivamente trasferiti in assegnazione al demanio dello Stato con atto deliberativo n. 18/63 del commissario straordinario dell'ente, e parte su suoli di proprietà del demanio dello Stato-Roma (Lavori pubblici), allo stesso trasferiti da soggetti privati (dottor Sergio Valentino e dottor Eugenio Sorvillo) con atto di comproprietà.

Si ha premura di informare l'onorevole interrogante, inoltre, che per quanto si riferisce ai primi non si è provveduto ancora al relativo accatastamento – come da circolare del Ministro delle finanze n. 38441/61 – essendo tuttora in corso l'espletamento delle procedure inerenti al perfezionamento del trasferimento legale, degli alloggi medesimi, in favore del demanio dello Stato e che, per quanto concerne gli immobili ex ISES, il relativo dovuto censimento al catasto edilizio urbano del comune di Corato è avvenuto con intestazione al demanio dello Stato-Roma Lavori pubblici.

In merito va sottolineato, però, che le attività amministrative, necessarie ed indifferibili per giungere ad un perfezionamento dell'atto di stipula di una cessione di tale tipologia, sono regolamentate dall'apposita circolare n. 34791/64 diramata dalla direzione generale del demanio – Ministero delle finanze.

Pertanto, nel luglio 1986, il consiglio di amministrazione dell'IACP di Bari ha adottato gli schemi di contratti per la vendita dei citati alloggi, costruiti a totale carico dello Stato, inserendo previsioni di pagamento in formula e realizzabili ratealmente o per contanti.

Il relativo atto deliberativo è stato successivamente inviato alla locale Intendenza di finanza per il debito visto di concordanza.

Il 6 ottobre 1986 la predetta Intendenza formulava osservazioni sul provvedimento perchè nel medesimo fossero tenute in debito conto le previsioni per i regimi di comunione dei beni tra coniugi e perchè fosse considerato il problema del bollo e dell'imposta di registrazione.

Con nota n. 4707 del 12 giugno 1986 l'IACP di Bari ha ottemperato, aderendo, alla definizione degli osservati schemi di contratto.

Quindi si indica nella locale Intendenza di Finanza il soggetto competente a provvedere ai contratti di vendita in questione.

Si ha, inoltre, notizia che in contrada Belvedere sono ubicati 54 ulteriori alloggi realizzati attraverso lo strumento normativo delle leggi n. 408 del 1949 e n. 640 del 1954, tenuti in stato locativo e per i quali si è prevista la vendita ai sensi degli articoli 27, 28 e 29 della legge n. 513 del 1977 e dell'articolo 52 della legge n. 457 del 1978.

In ordine al secondo quesito proposto, ovvero se sia stata valutata l'opportunità dell'invio all'IACP di Bari di ispettori del Ministero dei lavori pubblici, per il reperimento delle domande inoltrate nonchè per un'indagine su eventuali violazioni di legge, non si hanno notizie in merito.

Il Ministro senza portafoglio per gli affari regionali e i problemi istituzionali
MACCANICO

(27 ottobre 1989)

MANIERI. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Premesso:

che da alcuni anni nella scuola media inferiore di San Donato (Lecce) si registra un alto numero di bocciature tra i ragazzi della scuola dell'obbligo;

che degli alunni iscritti al primo anno solo il 50 per cento riesce a raggiungere la terza classe;

che la valutazione finale dell'anno scolastico 1988/89 ha evidenziato le dimensioni allarmanti del fenomeno, in quanto:

su 115 frequentanti la prima classe sono stati trattenuti 29 ragazzi, pari al 25,21 per cento;

su 108 frequentanti la seconda classe ne sono stati trattenuti 19, pari al 17,59 per cento;

su 64 frequentanti la terza classe ne sono stati trattenuti 5, pari al 7,81 per cento;

che tale fenomeno si registra in un comune ad economia prevalentemente agricola, nel quale la scuola resta il luogo esclusivo di istruzione e di recupero degli adolescenti;

che un tasso così alto di fallimenti scolastici nella fascia dell'obbligo non trova riscontro uguale nei comuni della provincia;

che i meccanismi di selezione espellono percentuali preoccupanti di ragazzi, in contrasto con gli orientamenti e le finalità della scuola dell'obbligo, sanciti nella premessa ai nuovi programmi e nella legge n. 348 del 1977;

che l'insuccesso dell'azione educativa scolastica contribuisce ad aggravare l'emarginazione sociale ed il rischio di devianza in un comune già fortemente svantaggiato;

che il fatto suesposto è oggetto di preoccupato dibattito nel paese,

l'interrogante chiede di conoscere:

quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda assumere per rasserenare le famiglie e per rimuovere le cause di un fenomeno che denota un sostanziale fallimento dell'istituzione scuola;

se non ritenga necessaria ed urgente un'ispezione tecnica che accerti le capacità educative della scuola media di San Donato (Lecce);

se e quali interventi di recupero siano stati messi in atto;

quali metodologie di valutazione siano state adottate.

(4-03567)

(4 luglio 1989)

RISPOSTA. – In ordine alla interrogazione parlamentare, indicata in oggetto, si fa presente che l'alto tasso di ripetenza, registratosi nelle prime e seconde classi della scuola media di San Donato, è stato oggetto di attenzione da parte di questa amministrazione.

Dalla relazione inviata dall'ispettore tecnico, incaricato di seguire nel decorso anno scolastico l'andamento delle scuole, si rileva, tuttavia, che sono state poste in essere tutte quelle iniziative intese a limitare il fenomeno.

Sono stati, infatti, attivati interventi di sostegno nei riguardi degli alunni portatori di *handicap* ed istituiti corsi di recupero per alunni di fatto svantaggiati per ragioni di ordine diverso.

Il fatto, comunque, che le iniziative, come sopra adottate, non abbiano prodotto in pieno gli effetti sperati merita indubbiamente un serio approfondimento, alla luce delle obiettive realtà locali che, sotto taluni aspetti, possono avere impedito il raggiungimento degli obiettivi che si intendevano conseguire.

Nell'ambito di tale approfondimento, ogni attenzione dovrà essere, in particolare, dedicata all'esigenza di evitare che lo svolgimento dei corsi di recupero abbia a coincidere con l'inizio dei lavori agricoli, al fine di scongiurare il ripetersi degli inconvenienti registratisi nello scorso anno, a proposito della scarsa partecipazione ai corsi stessi.

Premesso, peraltro, che l'ispettore tecnico non ha mancato di verificare anche la vitalità del corpo docente e la validità dei metodi didattici seguiti per elevare le condizioni formative di tutte le classi, si desidera, comunque, assicurare che, nel corrente anno scolastico, sarà intensificata l'azione di vigilanza sull'andamento della scuola in questione e si valuterà la possibilità di attivare dei corsi di recupero, utilizzando, nei limiti consentiti dalle disponibilità, docenti non impegnati direttamente nelle classi, che possano permettere il pieno raggiungimento delle finalità educative che la legge assegna alla scuola dell'obbligo.

Si desidera, infine, far presente che il Ministero non mancherà di

estendere anche alla provincia di Lecce le iniziative riguardanti lo studio della «dispersione scolastica», già in atto presso alcuni provveditorati.

Il Ministro della pubblica istruzione
MATTARELLA

(22 novembre 1989)

MOLTISANTI. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Premesso:

che nella seduta del 19 gennaio 1989 il Senato ha approvato il disegno di legge presentato dal Ministro di grazia e giustizia per la istituzione delle preture circondariali presso le sedi dei tribunali di ogni capoluogo di provincia, in applicazione delle norme dell'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449;

che in conseguenza della istituzione delle preture circondariali tutte le altre preture non aventi sede nel capoluogo del circondario saranno trasformate in sezioni distaccate e continueranno, pertanto, a svolgere le funzioni giudiziarie di competenza in modo più efficace e più produttivo;

considerato:

che la pretura circondariale potrà distribuire ad ogni sezione distaccata il peso giudiziario in modo più equilibrato e più proporzionato agli organici disponibili, lasciando sperare in una soluzione positiva dell'attuale crisi della giustizia di base;

che tuttavia lo stesso disegno di legge prevede la facoltà del Ministro di grazia e giustizia di sopprimere, con suo decreto, le sedi pretorili che ritenga superflue in relazione alla loro produttività in termini di carichi pendenti;

che la previsione di tale facoltà riservata al Guardasigilli non può non destare allarme nelle popolazioni servite dalle preture non aventi sede nel capoluogo del circondario le quali, oltre ad avere già in atto un carico giudiziario non esiguo in relazione agli attuali organici, si ha motivo di ritenere che possano avere in tempi brevi un aumento rilevante della domanda di giustizia in relazione alle prevedibili nuove esigenze nascenti dallo sviluppo di attività e di strutture già programmate ed in fase di realizzazione;

che in tale situazione versano le popolazioni delle città di Ispica e di Pozzallo che in atto fruiscono della pretura mandamentale di Ispica, il cui organico è formato da un pretore titolare e da due vice-pretori i quali assolvono alla loro funzione evadendo mediamente un carico annuale di circa duemila cause penali e di duecento cause civili;

che il mandamento della pretura di Ispica comprende attualmente 30.000 abitanti ed ha un territorio costiero che si estende per circa 30 chilometri nel cui ambito sta sorgendo il porto di Pozzallo, destinato allo sviluppo industriale del ragusano e del siracusano, ai trasporti dei prodotti ortofrutticoli di tutta la fascia costiera della provincia di Ragusa ed all'incremento del turismo nelle due province di Ragusa e di Siracusa;

che conseguentemente il prevedibile sviluppo economico del territorio compreso nel mandamento della pretura di Ispica attirerà le attenzioni della malavita organizzata e della delinquenza comune di tutto il retroterra del mandamento, determinando la necessità di una giustizia più pronta e più

presente a prevenire e a stroncare episodi di criminalità in ogni settore, primo fra tutti quello della diffusione di stupefacenti,

l'interrogante chiede di sapere:

1) in base a quali criteri obiettivi il Ministro in indirizzo intenderà utilizzare la facoltà di sopprimere alcune sedi di preture;

2) se non ritenga necessario ed opportuno estendere le indagini conoscitive della reale situazione di ogni mandamento, compulsando i sindaci dei comuni interessati, le organizzazioni sindacali, il consiglio dell'ordine degli avvocati, dei commercialisti, degli ingegneri e degli architetti, le associazioni dei commercianti e degli industriali, nonchè i rappresentanti degli enti di sviluppo operanti nel territorio, con particolare riferimento al territorio compreso nel mandamento della pretura di Ispica, al fine di adottare scelte legate non esclusivamente alle statistiche attuali ma a quelle prevedibili in relazione alle prospettive di sviluppo in fase di realizzazione.

(4-02777)

(25 gennaio 1989)

RISPOSTA - Con riferimento all'interrogazione in oggetto si comunica che con decreto del Presidente della Repubblica del 7 luglio 1989 si è disposta la soppressione di alcune sezioni distaccate di preture circondariali comprese nelle tabelle B e C della legge 1° febbraio 1989, n. 30, e la costituzione di nuove da ricomprendere nella tabella C della menzionata legge, nell'ambito di una razionale distribuzione territoriale rispondente alle effettive esigenze degli utenti.

Per quanto riguarda specificamente Ispica, sezione distaccata della pretura circondariale di Modica, si rappresenta che la stessa non è stata soppressa.

Il Ministro di grazia e giustizia
VASSALLI

(24 ottobre 1989)

PERUGINI. - *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* - Per sapere:

se si stiano predisponendo adeguati interventi finanziari in favore dei coltivatori e degli allevatori delle zone dell'alto Ionio cosentino e calabrese per fronteggiare i danni della siccità: sarebbe quanto mai opportuno, anche alla stregua delle decisioni che stanno per essere assunte in favore delle zone limitrofe della Basilicata, dichiarare lo stato di calamità;

quali siano le opportune determinazioni.

(4-03332)

(4 maggio 1989)

RISPOSTA - Con decreto ministeriale n. 1075 del 23 giugno 1989 (*Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 27 luglio 1989) è stata dichiarata l'eccezionalità della siccità verificatasi nel periodo autunno 1988 - primavera 1989 nel territorio della provincia di Cosenza nonchè di numerosi comuni della provincia di Catanzaro, ai fini della concessione delle provvidenze di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590, così come integrata dal decreto-legge 15 giugno 1989, n. 231, convertito dalla legge 4 agosto 1989, n. 286.

Tale ultimo provvedimento, in particolare, prevede:

la elevazione a 3 e a 10 milioni dei parametri contributivi per la ricostituzione dei capitali di conduzione, previsti dall'articolo 1, secondo comma, lettera *b*), della legge n. 590 del 1981;

la concessione di contributi, a favore delle aziende zootecniche, per l'acquisto di foraggi e mangimi per l'allevamento del bestiame;

l'accensione di mutui decennali, con preammortamento quinquennale, per il pagamento delle rate in scadenza delle operazioni di credito agrario, di esercizio e di miglioramento, con l'abbuono del 20 per cento del capitale mutuato;

la concessione di contributi sulle spese di gestione a favore degli organismi cooperativi e delle associazioni dei produttori che gestiscono impianti per la raccolta e conservazione dei prodotti cerealicoli e foraggeri;

l'esonero dal pagamento dei contributi per la gestione dell'irrigazione dovuti ai consorzi di bonifica che, per carenza idrica, hanno dovuto sospendere l'erogazione dell'acqua di irrigazione e la concessione ai consorzi stessi di un corrispondente contributo, fino al 90 per cento del minor gettito conseguito a causa dell'esonero;

agevolazioni previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori agricoli;

l'esonero, nella misura del 50 per cento, dal pagamento dei contributi di previdenza e assistenza dovuti dalle aziende agricole per gli anni 1989 e 1990.

Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle provvidenze innanzi elencate, lo stesso provvedimento legislativo integra, infine, di 300 miliardi la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale per il 1989, e pone a carico della dotazione dello stesso Fondo per il 1990 l'ulteriore spesa di 140 miliardi.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MANNINO

(19 ottobre 1989)

PETRARA. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Per sapere:

se sia fondato il timore circa la soppressione di centinaia di preture, così come si evince da una recente circolare del Consiglio superiore della magistratura, in attuazione della legge che istituisce le preture circondariali;

se ritenga, in questa eventuale ipotesi, di considerare le 500 preture esistenti tutte sezioni staccate da smantellare senza tenere conto delle condizioni sociali e territoriali in cui alcune preture operano con risultati apprezzabili e adeguatamente rispondenti ai bisogni delle comunità, come nel caso delle preture di Gravina di Puglia e Altamura, operanti in un'area della Murgia barese peraltro già espropriata di altri servizi istituzionali (ufficio del lavoro, ufficio imposte, ufficio del registro, distaccamento dei vigili del fuoco, sezione decentrata INPS) ed esclusa dai processi di ammodernamento dell'apparato produttivo ed infrastrutturale;

se non ravvisi nella applicazione della circolare del Consiglio superiore della magistratura l'aperta violazione del principio costituzionale

della inamovibilità del giudice e il pericolo che si crei un megapotere delle preture circondariali, fra l'altro arrecando notevoli disagi ai magistrati e ai cittadini che dalla periferia dovrebbero spostarsi nei capoluoghi di provincia, senza avere la certezza di fruire di un servizio giudiziario più razionale e più efficiente;

se, infine, non ritenga di fornire tempestivi chiarimenti in ordine al ruolo delle preture di Gravina e di Altamura e in generale all'attuazione della legge di riordino delle strutture giudiziarie, la quale non prevede la soppressione delle preture ma semmai detta criteri organizzativi più razionali senza incidere sulla giurisdizione che rimane decentrata e non scorporabile dal territorio.

(4-03173)

(11 aprile 1989)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto si comunica che in base alla legge 1° febbraio 1989, n. 30, gli uffici di pretura con sede in capoluoghi in cui hanno sede i tribunali diventano circondariali e le preture mandamentali, come gli uffici in oggetto, sezioni distaccate della corrispettiva pretura circondariale.

Detta disciplina normativa che non coinvolge menomamente le problematiche sull'inamovibilità del giudice è stata, tra l'altro, necessitata dalla istituzione degli uffici del pubblico ministero presso le preture circondariali di cui al nuovo codice di procedura penale e, per quegli uffici che, come le preture di Gravina di Puglia e Altamura, non sono stati soppressi con decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1989, non ha comportato sul piano sostanziale una compromissione dell'autonomia strutturale e di personale, consentendo il mantenimento dell'apparato amministrativo in grado di soddisfare, in via immediata e razionale, le richieste dell'utenza.

Il Ministro di grazia e giustizia
VASSALLI

(23 ottobre 1989)

PINTO. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che il tribunale di Vallo della Lucania (Salerno) ha ripetutamente ma inutilmente richiesto al Ministero di grazia e giustizia ed al Consiglio superiore della magistratura l'adeguamento dell'organico alle reali esigenze dell'istituzione giudiziaria;

che con pari frequenza è stato sottolineato che, ove non fossero stati assegnati almeno un giudice ed un ufficiale giudiziario, il tribunale avrebbe rischiato la completa paralisi anche per l'impossibilità materiale di comporre il collegio giudicante;

che, a fronte di tali esigenze, da ultimo, si è dovuto registrare il distacco di un magistrato presso il Consiglio superiore della magistratura, mentre altro magistrato donna è in «puerperio»;

che in data odierna – 1° marzo 1989 – il Consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori, in un'animata assemblea, ha proclamato lo stato di agitazione e l'astensione dallo svolgimento di ogni attività professionale onde

richiamare l'attenzione del Governo e del Consiglio superiore della magistratura sui gravi ed irrisolti problemi relativi all'organico,

l'interrogante chiede di conoscere quali iniziative il Governo intenda assumere per assicurare funzionalità piena al tribunale di Vallo della Lucania.

(4-02966)

(1° marzo 1989)

RISPOSTA – Con riferimento al contenuto della interrogazione in oggetto, si comunica che la pianta del tribunale di Vallo della Lucania prevede un presidente e quattro giudici, di cui due prenderanno possesso con l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale mentre uno è stato trasferito, con decreto presidenziale 23 giugno 1989, quale sostituto, presso la procura generale di Napoli. Risultano invece interamente coperti i posti di ufficiale giudiziario e di aiutante ufficiale giudiziario.

Quanto al potenziamento degli organici si rappresenta che le esigenze dell'ufficio giudiziario in questione saranno tenute presenti allorchè si procederà alla ripartizione delle 105 unità di magistrati previste in aumento per l'anno 1990 dalla legge 3 febbraio 1989, n. 32.

Il Ministro di grazia e giustizia
VASSALLI

(26 ottobre 1989)

POLLICE. – *Al Ministro dei lavori pubblici.* – Per sapere:

quali sono i motivi che impediscono che il Fondo straordinario acquisto alloggi, istituito per rispondere alle esigenze più immediate, venga attribuito a comuni e loro consorzi come avvenuto in attuazione delle leggi nn. 25 del 1980 e 94 del 1982;

se non ritenga, in particolare, anche in considerazione della specificità dell'area metropolitana milanese, di assegnare i fondi destinati al comune capoluogo direttamente al comune di Milano e quelli per gli altri comuni dell'area metropolitana al consorzio CIMEP, che potrebbe prevedere al riparto secondo situazioni di più acuto fabbisogno con le stesse procedure già seguite in occasione dell'attribuzione dei fondi delle leggi nn. 25 del 1980 e 94 del 1982.

(4-00218)

(1° agosto 1987)

RISPOSTA. – In relazione alla interrogazione in oggetto indicata si fa presente che la legge n. 94 del 1982 all'articolo 2 prevede la possibilità da parte dei comuni e dei consorzi di comuni di accantonare il 20 per cento delle somme loro assegnate dal CER per la realizzazione di programmi straordinari di edilizia abitativa, da destinare all'acquisto di alloggi, anche degradati da recuperare.

Inoltre la legge n. 25 del 1980, articolo 7-*bis* stabilisce che la regione può destinare, ai comuni particolarmente gravati dalle difficoltà nel settore locativo, una aliquota non superiore al 10 per cento dei finanziamenti ad essa

attribuiti ai sensi dell'articolo 3, lettera *b*), della legge n. 457 del 1978, per l'acquisto di abitazioni.

Pertanto la decisione relativa all'assegnazione di fondi per l'acquisto di alloggi da assegnare ai singoli comuni o al consorzio CIMEP esula dalla competenza di questo Ministero.

Il Ministro dei lavori pubblici
PRANDINI

(4 novembre 1989)

POLLICE. – *Al Ministro del tesoro.* – Per sapere le cause del ritardo nella definizione della pratica di reversibilità della pensione di guerra della signora Mandes Lucia, nata il 13 settembre 1915, orfana di Giacomo Mandes e Maria Celestina Zurlo, giacente presso la direzione generale delle pensioni di guerra, divisione prima, a Roma.

(4-02440)

(16 novembre 1988)

RISPOSTA. – La signora Lucia Mandes con istanza prodotta il 30 marzo 1987 ha chiesto di conseguire trattamento pensionistico indiretto di guerra quale orfana dell'ex militare Giacomo. Detta istanza, essendo stata presentata oltre i termini di cui agli articoli 100 e 128 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, non può produrre effetti giuridici, nè consente alcuna pronuncia di merito in ordine al riconoscimento del diritto vantato.

La domanda è stata pertanto definita, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 101 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, con l'atto n. 32232/FT del 2 giugno 1989, trasmesso al comune di residenza dell'interessata in data 20 giugno 1989 per la notifica a norma di legge.

Avverso il predetto provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Ministro del tesoro, ai sensi dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1984, n. 834, nel testo modificato dall'articolo 16 della legge 6 ottobre 1986, n. 656.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro
BUBBICO

(2 novembre 1989)

ROSATI. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che dall'inizio del 1989 la pretura di Arezzo dedica alle cause di lavoro e di previdenza non più di tre udienze mensili;

che il fatto non dipende da una riduzione del contenzioso nelle materie indicate, auspicabilmente in conseguenza di un generale maggior rispetto della legislazione sociale;

che il pretore dirigente di Arezzo ha motivato la decisione con la grave carenza di organico della pretura,

l'interrogante chiede di conoscere che cosa il Ministro in indirizzo si proponga di fare per rimuovere le cause della situazione descritta, duramente denunciata, tra l'altro, dalle organizzazioni sindacali e dalla quale discendono conseguenze di palese ingiustizia per quei cittadini che si vedono fissare l'udienza di prima comparizione ad un anno dalla data di presentazione del ricorso.

(4-02960)

(1° marzo 1989)

RISPOSTA. - Con riferimento a quanto forma oggetto dell'interrogazione si rappresenta che il ruolo organico del personale di magistratura della pretura circondariale di Arezzo prevede il consigliere pretore dirigente e 7 pretori. Detti posti sono tutti coperti.

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 1989, la pianta organica della pretura di Arezzo è stata aumentata di un posto di pretore, passando così da 7 a 8 pretori.

Il Ministro di grazia e giustizia
VASSALLI

(23 ottobre 1989)

SANESI. - *Al Ministro dei trasporti.* - Premesso:

che il movimento dei pendolari fra Prato e Firenze registra 10.000 persone al giorno, delle quali 1.500-2.000 si servono delle ferrovie;

che i convogli a disposizione per queste 1.500-2.000 persone sono vecchie littorine e che quindi i disservizi sono facilmente intuibili;

che in genere i servizi ferroviari di Prato sono inadeguati alla crescita produttiva di questa città industriale;

che gli imprenditori sono obbligati, nonostante gli alti costi, a trasportare merci e campionari soprattutto su *camion*, che consentono in 48 ore l'arrivo a destinazione del carico in tutta Europa,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga di dover attuare dei potenziamenti tali da alleviare una situazione grave quale quella delineata.

(4-03159)

(11 aprile 1989)

RISPOSTA. - L'ente Ferrovie dello Stato ha reso noto che sulla relazione ferroviaria Firenze-Prato il servizio passeggeri è stato già potenziato in vigenza dell'orario 1988 proprio per soddisfare, in particolare, le esigenze dei lavoratori pendolari, anche mediante l'introduzione delle nuove fermate di Neto e Pratignone.

La composizione dei treni, nel 90 per cento circa dei casi, risulta costituita da elettromotrici di nuovo tipo, entrate in servizio nel 1988, o da altro materiale (ordinario o reversibile) in circolazione successivamente agli anni '70.

Per il trasporto delle merci in partenza dalla stazione di Prato alla volta sia dei mercati interni che esteri, con l'attuazione dell'orario 1989-90, il

servizio è stato previsto con un adeguato numero di treni merci e più dettagliatamente:

il TME 39928 che parte da Prato alle ore 6,46 e arriva a Bologna Ravone alle ore 9,02, con il quale vengono inoltrate le merci di qualità destinate al Nord e che trovano nella stazione di Bologna Ravone immediato proseguimento per i mercati del Nord Europa con i treni 41030 per Chiasso (con partenza da Bologna Ravone alle ore 13 e con arrivo a Chiasso alle ore 17,37 e a Basel Bad alle ore 2) e 41830 per Brennero (con partenza da Bologna Ravone alle ore 10,56 e con arrivo a Monaco alle ore 23,03);

i rapidi 56500 e 56506 che partono da Prato, rispettivamente, alle ore 11,47 e 22,02 e arrivano a Bologna Ravone alle ore 13,20 e a Bologna San Donato alle ore 23,22, con i quali vengono inoltrati i trasporti a resa ordinaria che, negli scali di Bologna Ravone e Bologna San Donato, trovano immediato proseguimento su tutti i mercati interni e internazionali;

l'omnibus 56705 che parte da Prato alle ore 21,45 e arriva a Firenze Campo Marte alle ore 22,48, adibito all'inoltro dei trasporti destinati a stazioni poste sulla linea Pisa-Genova, Pisa-Roma e Firenze-Roma;

l'omnibus 56704 che parte da Firenze Campo Marte alle ore 14,30 e arriva a Prato alle ore 14,53, per l'inoltro a Prato dei trasporti provenienti dal Sud e dalla linea tirrenica.

Il Ministro dei trasporti
BERNINI

(31 ottobre 1989)

SANESI. – *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* – Premesso:

che la zona delle colline di Albegna (Grosseto) è stata duramente colpita dalle gelate del 1985 e 1986 che bruciarono gran parte dei pescheti;

che la recente siccità ha ulteriormente aggravato questa già delicata situazione;

che pare non verrà concesso lo stato di calamità con finanziamenti a fondo perduto, ma solo prestiti agevolati,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga eccessivo, in una situazione già di per sè così grave, aggiungere onerosità tali da compromettere il recupero ad una soluzione di normalità che dovrebbe essere invece favorita con tutti i mezzi a disposizione.

(4-03259)

(20 aprile 1989)

RISPOSTA. – Con decreto ministeriale n. 1073 del 23 giugno 1989 è stata dichiarata, tra l'altro, l'eccezionalità della siccità che ha colpito il territorio della provincia di Grosseto nel periodo dal 1° ottobre 1988 al 31 marzo 1989.

Tale decreto rende operanti le provvidenze previste dalla legge 15 ottobre 1981, n. 590, così come integrate dal decreto-legge 15 giugno 1989, n. 231, convertito dalla legge 4 agosto 1989, n. 286.

Detto provvedimento, in particolare, prevede:

la elevazione a 3 e a 10 milioni dei parametri contributivi per la ricostituzione dei capitali di conduzione, previsti dall'articolo 1, secondo comma, lettera *b*), della legge n. 590 del 1981;

la concessione di contributi, a favore delle aziende zootecniche, per l'acquisto di foraggi e mangimi per l'allevamento del bestiame;

l'accensione di mutui decennali, con preammortamento quinquennale, per il pagamento delle rate in scadenza delle operazioni di credito agrario, di esercizio e di miglioramento, con l'abbuono del 20 per cento del capitale mutuato;

la concessione di contributi sulle spese di gestione a favore degli organismi cooperativi e delle associazioni dei produttori che gestiscono impianti per la raccolta e conservazione dei prodotti cerealicoli e foraggeri;

l'esonero dal pagamento dei contributi per la gestione dell'irrigazione dovuti ai consorzi di bonifica che, per carenza idrica, hanno dovuto sospendere l'erogazione dell'acqua di irrigazione e la concessione ai consorzi stessi di un corrispondente contributo fino al 90 per cento del minor gettito conseguito a causa dell'esonero;

agevolazioni previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori agricoli;

l'esonero, nella misura del 50 per cento, dal pagamento dei contributi di previdenza e assistenza dovuti dalle aziende agricole per gli anni 1989 e 1990.

Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle provvidenze innanzi elencate, lo stesso provvedimento legislativo integra, infine, di 300 miliardi la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale per il 1989, e pone a carico della dotazione dello stesso Fondo per il 1990 l'ulteriore spesa di 140 miliardi.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MANNINO

(19 ottobre 1989)

SENESI, BOLLINI, TARAMELLI, GALEOTTI, VECCHI. – *Al Ministro delle partecipazioni statali.* – Gli interroganti, venuti a conoscenza di un grave atto di censura e minaccia, perpetrato nei confronti di lavoratori che diffondevano il giornale «L'Unità» il giorno 2 febbraio 1989 davanti ai cancelli dell'azienda SGS-THOMSON di Agrate Brianza (Milano), impedendo loro la vendita del quotidiano, chiedono di conoscere:

se esistano direttive specifiche emanate dell'azionista pubblico che dispongono codesti divieti;

come intenda provvedere affinchè sia rispettato il diritto, sancito dall'articolo 21 della Costituzione, della libera manifestazione del pensiero;

se, ravvisando comportamenti penalmente rilevanti in danno di lavoratori, intenda riferirne al competente magistrato.

(4-02856)

(8 febbraio 1989)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto si comunica quanto segue sulla base di notizie fornite dall'IRI.

Il giorno 2 febbraio 1989, alle ore 7,30, due persone estranee alla società SGS Thomson, dopo aver parcheggiato l'autovettura in uno spazio riservato agli ospiti della suddetta società, collocavano sul marciapiede – a ridosso di

un cancello di ingresso – un banchetto utilizzato per la vendita del giornale «L'Unità» e per pubblicizzare un «libro bianco» riguardante le relazioni sindacali della FIAT.

Trascorsi pochi minuti, il responsabile della vigilanza aziendale si recava sul luogo ed invitava gli interessati a sospendere la vendita e a liberare l'area occupata, in base al regolamento interno che vieta ai dipendenti – e, quindi, a maggior ragione a persone estranee – qualsiasi tipo di commercio nell'abito aziendale, ivi compresi, quindi, gli spazi esterni alla cancellata che sono di proprietà della SGS Thomson.

Il Ministro delle partecipazioni statali
FRACANZANI

(31 ottobre 1989)

SPETIČ. – *Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che lo statuto del Consorzio dell'Area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste prevede la presenza, nel consiglio di amministrazione, di rappresentanti designati dagli enti locali triestini e dalla regione Friuli-Venezia Giulia;

che attualmente, nonostante le disposizioni della legge 29 gennaio 1986, n. 26, contenute al punto 5 dell'articolo 7, solamente il consiglio regionale ha provveduto alle dovute designazioni;

espressa la più viva preoccupazione per le conseguenze che tali ingiustificati ritardi hanno per il funzionamento del complesso scientifico e tecnologico di Trieste, in particolare in questo delicato periodo di decollo e di consolidamento dell'Area, in cui indispensabile può risultare il sostegno degli enti locali e una comunicazione regolare e puntuale fra amministrazioni pubbliche ed Area,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo condivida queste preoccupazioni e se non ritenga, di conseguenza, opportuno intervenire quanto prima nei confronti degli enti stessi perchè si assumano immediatamente le responsabilità che hanno per legge e designino i rappresentanti nel consiglio di amministrazione dell'Area senza ulteriori ritardi.

(4-03731)

(2 agosto 1989)

RISPOSTA. – Nel documento ispettivo l'onorevole interrogante manifesta le più vive preoccupazioni per il funzionamento del Consorzio dell'area di ricerca scientifica e tecnologica della provincia di Trieste a seguito della mancata nomina in seno al consiglio d'amministrazione del consorzio dei rappresentanti degli enti locali territoriali ivi compresi quelli rappresentanti della regione.

Al riguardo lo scrivente fa presente che attualmente risultano designati all'incarico ai sensi della legge n. 26 del 1986:

un rappresentante della regione Friuli-Venezia Giulia: assessore regionale Dario Rinaldi (deliberazione giunta regionale n. 3940 del 25 luglio 1986);

un rappresentante della comunità montana del Carso: dottor Milos Budin (atto n. 35 del 26 ottobre 1987);

due membri eletti dall'assemblea dei soci del consorzio: professor Domenico Romeo e ingegner Luigi D'Agostini (deliberazione n. 18 del 10 ottobre 1986);

due membri eletti dal consiglio regionale della regione Friuli-Venezia Giulia: professor Roberto Della Loggia e professor Giancarlo Ghirardi (verbale della seduta n. 289 del 13 aprile 1988);

un rappresentante delle organizzazioni sindacali più rappresentative dei lavoratori: professor Franco Delben (comunicato il 27 ottobre 1986).

Sono, inoltre, pervenute varie designazioni da parte di associazioni dei datori di lavoro, non formulate unitariamente: Confapi/Api-Trieste: dottor ingegner Giorgio Tlustos (nota 7 aprile 1986); Confindustria: Fulvio Anzellotti (nota 22 aprile 1987); Confindustria: Fulvio Anzellotti e, secondo nominativo, dottor Franco Tabacco (nota 30 settembre 1987); Intersind: ingegner Vittorio Fanfani e, secondo nominativo, ingegner Giampiero Riganti (nota 23 dicembre 1987); Associazione industriali Trieste: dottor Franco Tabacco (nota 12 aprile 1988). Peraltro, con comunicazioni in data 12 luglio, l'Associazione industriali di Trieste ha rivendicato di aver particolare titolo alla designazione, indicando il nome del proprio presidente, dottor Piero Torsella.

Per quanto concerne poi, la omessa designazione dei componenti del consiglio di amministrazione da parte degli enti locali, si evidenzia che in data 17 luglio 1989 sono state formulate a questo Ministero, da parte del consorzio, proposte di un disegno di legge volto al superamento della attuale situazione di «stallo».

Le proposte consistono nell'individuare direttamente nei legali rappresentanti di regione, comune, provincia, comunità montana del Carso, i membri del consiglio di amministrazione, fatta salva, per questi enti, la facoltà di nominare un rappresentante *ad hoc* nell'organo consiliare. Ciò permetterebbe di evitare *ab initio* i problemi di vacanza che finora hanno impedito al consiglio di amministrazione di acquisire la piena funzionalità. Tali proposte sono in atto al vaglio di questo Dicastero.

Si fa presente, ancora, che sono stati numerosi i solleciti scritti agli enti inadempienti e ancor più numerose sono state le sollecitazioni espresse in via breve anche in incontri ufficiali da parte del Commissario straordinario e dello scrivente.

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
RUBERTI

(18 ottobre 1989)

SPOSETTI, RANALLI, DIONISI. - *Ai Ministri della sanità e di grazia e giustizia.* - Per sapere, in merito ad alcune notizie, riportate anche dalla stampa locale, riguardanti interventi di dissuasione dall'aborto effettuati da alcuni operatori sanitari nell'ospedale Grande degli Infermi di Viterbo nei confronti di ricoverate per l'interruzione volontaria della gravidanza:

se sia vero che il primario di ostetricia e ginecologia ha autorizzato tutto il personale sanitario aderente al Movimento per la vita ad attuare la sua campagna in qualunque momento ed in ogni situazione, tanto che uno di tali operatori è stato sorpreso (da un medico che lo ha opportunamente

allontanato) nella sala pre-operatoria mentre cercava di dissuadere una donna già anestetizzata;

se risponda a verità che alle donne che sono state convinte a proseguire la gravidanza – e ad effettuare il riconoscimento di maternità subito dopo il parto – al momento della nascita vengono otturate le orecchie per impedire loro di sentire i vagiti del bambino, che potrebbero indurre la madre ad un ripensamento;

se non si ritenga che simili comportamenti siano lesivi di elementari diritti del cittadino e violino le norme della legge n. 194 del 1978;

se e quali iniziative si intenda assumere per accertare la gravità dei fatti esposti e per garantire il rispetto e la corretta attuazione delle leggi dello Stato.

(4-02775)

(25 gennaio 1989)

RISPOSTA. – L'interrogazione in oggetto investe specifici e concreti aspetti di corretta erogazione dell'assistenza sanitaria-ospedaliera anche in rapporto all'attuazione della legge n. 194 del 1978, sottratti, come tali, per effetto della legge n. 833 del 1978, ad ogni diretta possibilità operativa di questo Ministero.

Ad essa può rispondersi, quindi, soltanto in base agli elementi al riguardo acquisiti dalle autorità sanitarie territorialmente competenti, attraverso quel Commissario del Governo.

Le segnalate notizie, riportate anche dalla stampa locale, su interventi di dissuasione dall'aborto effettuati da alcuni operatori dell'ospedale Grande degli Infermi di Viterbo, quali volontari del «Movimento per la vita», nei confronti di ricoverate per l'interruzione volontaria di gravidanza, hanno avuto inizio da una circostanziata denuncia firmata, inviata il 22 novembre 1988 alla sezione di Viterbo del «Tribunale per i diritti del malato», ed hanno poi trovato autorevole riscontro nella conseguente segnalazione ufficiale di tale organismo al presidente dell'unità sanitaria locale di Viterbo.

In base a detta denuncia doveva desumersi che una paziente della divisione di ostetricia e ginecologia del locale ospedale, già sottoposta al trattamento di preanestesia con «Valium» e con farmaci oppiacei e neurolettici, preordinato all'imminente intervento per interruzione volontaria di gravidanza, nel corridoio antistante la sala operatoria sarebbe stata avvicinata da una volontaria del «Movimento per la vita», ammessa dal personale di sala operatoria per la sua qualità di operatrice ospedaliera, che avrebbe cercato di convincerla a desistere dal compiere «l'insano gesto».

La competente sezione del «Tribunale per i diritti del malato», pur confermando il proprio rispetto per il «Movimento per la vita» e per il diritto in genere alla libertà di propaganda, stigmatizzava l'episodio, dichiarando di non poter ammettere che tale diritto venga esercitato in forme e circostanze di tempo e di luogo tali che esso risulti lesivo della libertà dell'interessata, che – a quel punto – «aveva già operato una sua scelta in piena coscienza».

Ricevuta tale segnalazione ufficiale, il presidente dell'unità sanitaria locale di Viterbo ne dava immediata comunicazione al direttore sanitario dell'ospedale, invitandolo ad esperire un'accurata indagine al riguardo.

Dopo aver esperito con esito negativo i necessari accertamenti, sia attraverso diretti contatti con il primario responsabile della divisione di ostetricia e ginecologia sia a livello della sala operatoria e del personale ad

essa addetto, il direttore sanitario non riusciva a conseguire alcun esito probante in merito alla veridicità dell'episodio segnalato e sulle circostanze che l'avrebbero caratterizzato, pur dando atto che la negatività dell'indagine non implicava automaticamente la negatività del fatto. Nell'occasione, quindi, egli non poteva che limitarsi a rendere nota una dichiarazione scritta resa sulla vicenda dal primario di ostetricia e ginecologia dell'ospedale di Viterbo, precisando altresì che le autorizzazioni rilasciate dalla stessa direzione sanitaria per la frequenza degli ambienti ospedalieri riguardano soltanto i componenti del «Movimento federativo democratico per i diritti del malato», cioè della stessa sezione di Viterbo del «Tribunale» omonimo.

Dal canto suo il primario ostetrico, direttamente chiamato in causa nell'interrogazione, nella sua dichiarazione scritta (frattanto acquisita agli atti di questo Ministero) ha esplicitamente escluso di aver mai rilasciato qualsiasi autorizzazione a frequentare il reparto, essendo ben consapevole, del resto, di non averne neppure il potere e di essersi limitato ad esprimere il proprio nulla osta per le relative autorizzazioni rilasciate dalla direzione sanitaria. E tanto meno – ha dichiarato – avrebbe mai potuto autorizzare chicchessia a svolgere campagne promozionali di qualunque tipo nell'ambito della divisione, non essendo neppure in grado di individuare quali fossero, fra gli addetti al reparto, medici e paramedici, i «volontari» od i simpatizzanti del «Movimento per la vita».

Lo stesso primario ha tenuto, inoltre, a precisare di essersi sempre impegnato – nel proprio ambito di competenza e quale responsabile del reparto – a garantire sotto il profilo organizzativo che il servizio di interruzione volontaria della gravidanza potesse svolgersi costantemente con regolarità e nel modo migliore, assicurando i necessari turni di disponibilità in sala operatoria dell'aiuto e degli assistenti ostetrici, sì da consentire un rapido espletamento degli interventi previsti, nell'interesse dell'utenza ed in applicazione della legge n. 194 del 1978.

Appare del massimo rilievo, infine, che il primario, in particolare, abbia ancora voluto attestare che, almeno dal 16 agosto 1988 – data in cui ha assunto la direzione della divisione di ostetricia e ginecologia – non gli risulta si siano mai verificati in sala-parto nei confronti delle madri-puerpere episodi come quelli citati nella seconda parte dell'interrogazione.

Null'altro, a tutt'oggi, è stato possibile appurare, da parte delle autorità sanitarie territorialmente competenti, sulla vicenda denunciata, riguardo alla quale, ove risultasse confermata nei termini esposti, il Ministero della sanità non potrebbe che condividere le obiettive quanto negative valutazioni in merito espresse dalla sezione di Viterbo del «Tribunale per i diritti del malato».

Per il profilo giudiziario di competenza, infine, il Ministero di grazia e giustizia ha reso noto che, a seguito delle ricordate notizie in materia apparse nella cronaca locale, la procura della Repubblica di Viterbo ha avviato un procedimento per «atti relativi ad una campagna antiaborto presso l'ospedale di Viterbo», le cui indagini, in data 26 febbraio 1989, sono state affidate al locale nucleo di polizia giudiziaria dell'Arma dei carabinieri.

Il Sottosegretario di Stato per la sanità
GARAVAGLIA

(12 ottobre 1989)

VETERE, RANALLI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso che la stampa ha riportato la notizia della esclusione del progetto dell'ACEA

per il nuovo acquedotto denominato lago di Bracciano dal finanziamento FIO;

ricordato che tale acquedotto, approvato dal comune di Roma e dalla regione Lazio, è ritenuto indispensabile come acquedotto di riserva ed integrativo in occasione di guasti ad uno dei grandi acquedotti che alimentano la capitale;

rilevato che il danno, per la sua ritardata attuazione, colpirebbe, oltre che Roma, anche i comuni del bacino di Bracciano;

considerata la incongruenza del Governo che, dopo avere assegnato un contributo iniziale per il 1986, pari al 25 per cento del costo dell'opera, ora ne sospenderebbe la prosecuzione e il completamento, essendo nota la indisponibilità dell'ACEA, del comune di Roma e della regione Lazio a provvedere con fondi dai loro bilanci,

gli interroganti chiedono di sapere:

1) se si confermano le notizie e con quali motivazioni si argomenta la esclusione dell'ACEA dal nuovo finanziamento FIO;

2) se, al contrario, rivedendo questa grave decisione, non si ritenga di proporre al CIPE il recupero e l'approvazione del progetto ACEA acquedotto lago di Bracciano.

(4-00467)

(15 ottobre 1987)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione indicata in oggetto si informano gli onorevoli interroganti che con deliberazione CIPE 12 maggio 1988 è stato ammesso al finanziamento FIO il progetto presentato dalla regione Lazio per la realizzazione del nuovo acquedotto del lago di Bracciano fino all'Olgiata (lotto funzionale), per un importo di lire 29.906 milioni.

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
CIRINO POMICINO

(23 ottobre 1989)

VISIBELLI. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Premesso:

che con decreto ministeriale 26 gennaio 1988, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 970 del 1975 è stato istituito, presso l'istituto ortofrenico di Bisceglie (Bari), un «corso biennale di specializzazione polivalente per il personale direttivo, docente ed educativo per alunni portatori di *handicaps*»;

che l'interrogante aveva già avanzato (n. 697 del 4 dicembre 1987) proposta di legge per l'eliminazione del «bollo» per chi facesse domanda di concorso e di assunzione presso le amministrazioni pubbliche;

che, con legge 23 agosto 1988, n. 370, è stato abolito l'uso della carta bollata per la partecipazione a pubblici concorsi;

che, per l'ammissione al citato «corso», è stato richiesto quanto segue:

1) domanda in bollo da lire 5.000;

2) copiosa documentazione tutta in bollo da lire 5.000;

3) versamento di «quota d'ammissione ai soli esami attitudinali» di lire 100.000;

4) contributo annuale di iscrizione di lire 600.000;

5) contributo annuale di frequenza di lire 900.000;

6) contributo per ogni singolo esame, da sostenersi nel biennio, di lire 30.000;

ritenuto assurdo, non in linea con i tempi, illegittimo e contrario ad ogni logica che chi, in attesa di occupazione, o già occupato, debba, per qualificarsi professionalmente e/o specializzarsi, esborsare tanto danaro;

considerato che con queste modalità si dà privilegio ai più abbienti, a svantaggio di chi, ancora, aspira ad una qualificazione professionale e ad un lavoro,

si chiede di sapere se non si intenda dare esaurienti chiarimenti sull'intera vicenda, intervenire presso l'ente citato, e in particolare, specificare:

a) i criteri con cui sono state stabilite le cifre innanzi indicate;

b) a chi, e con quali modalità e garanzie, vadano attribuiti i lauti proventi, derivanti dagli esami attitudinali e dalla iscrizione e frequenza dei corsi;

c) perchè, ancora, per l'ammissione ad un pubblico corso di specializzazione, si richieda la produzione di istanza e documenti in bollo;

d) perchè, nell'attuale dinamica, tendente a favorire le procedure di preparazione e avviamento al lavoro, si richieda, ancora, per la sola partecipazione ad un esame attitudinale, la costosa produzione di documenti che ben potrebbero essere richiesti in circostanza di reale iscrizione.

(4-02774)

(25 gennaio 1989)

RISPOSTA. - In ordine alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto si fa presente che con decreto ministeriale 14 giugno 1988 e ordinanza ministeriale 15 giugno 1988, n. 162, sono state emanate disposizioni in merito ai programmi ed all'organizzazione dei corsi di specializzazione polivalente *ex* decreto del Presidente della Repubblica n. 970 del 1975.

Le succitate disposizioni prevedono che detti corsi possono essere gestiti sia da questa amministrazione, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 270 del 1982, sia da università, scuole o enti in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2 della ordinanza ministeriale 15 giugno 1988, n. 162.

Gli adempimenti di questa amministrazione si concretizzano, al momento, nell'accertare che le scuole e gli enti che richiedano di effettuare detti corsi abbiano i prescritti requisiti; quanto alla congruità dell'ammontare dei corrispettivi per la frequenza ai corsi in parola, questo Ministero sta valutando la possibilità di inserire eventualmente detto requisito nel contesto di quelli oggetto di valutazione.

Si fa presente, inoltre, che l'utilizzazione delle somme richieste dagli enti gestori ai corsisti risulta dal bilancio consuntivo che, nel caso dell'Istituto ortofrenico di Bisceglie, non è ancora pervenuto a questo Ministero, dovendo l'ente trasmetterlo al termine di ogni anno di corso.

In merito, poi, alle richieste da parte dell'Istituto in parola di domanda di iscrizione al corso e relativa documentazione in carta da bollo, si precisa che la legge 23 agosto 1988, n. 370, è successiva alla emanazione dell'ordinanza

ministeriale 15 giugno 1988, n. 162, che regola la organizzazione dei corsi di specializzazione ed i termini da essa previsti per la presentazione delle domande sono scaduti anteriormente alla data di entrata in vigore di detta legge.

Si ritiene di dover far presente, infine, che è allo studio di questo Ministero una revisione della normativa che renda meno onerosi gli adempimenti degli aspiranti ai predetti corsi.

Il Ministro della pubblica istruzione
MATTARELLA

(20 ottobre 1989)